



Protocollo operativo della convenzione tra il Ministero della Giustizia, Provveditorato Regionale / Uepe di

**e l'Azienda Usl di _____
per la presa in carico - cura e riabilitazione - delle persone tossicodipendenti e/o alcooldipendenti di competenza territoriale dell'Azienda Usl e sottoposte a misure limitative e privative della libertà personale, pene alternative eseguite in forma non detentiva o comunque soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria .**

AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI (ART.94 DPR. 309/90 e ARTT. 27, 96, 97, 98 e 99 DPR. 230/2000)

1. Fattispecie giuridica

L'affidamento in prova in casi particolari si applica nei confronti di:

soggetto tossicodipendente e/o alcooldipendente condannato a pena detentiva, anche residua non superiore a sei anni (4 se per reati di cui all'art. 4 bis o.p.) detenuto o non detenuto, che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi in accordo con il Ser.T della AUSL territorialmente competente. Il soggetto può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma definito con la Azienda USL o con strutture private accreditate ai sensi dell'art.116 DPR 309/90.

L'affidamento in casi particolari non può essere disposto più di due volte (art. 94 comma 5, DPR 309/90)

2. Percorso Operativo

2.1 Attivazione dei Servizi

L'UEPE viene attivato dal T.S. nella sua specifica funzione in ordine agli interventi previsti dall' art.72 della L.354 del 26/7/1975 e dall'art. 118 del DPR 230/2000. Trattandosi di persona con problematiche di tossicodipendenza e/o alcooldipendenza, l'UEPE acquisisce dal Ser.T. territorialmente competente una relazione aggiornata sul programma terapeutico in corso o da intraprendere,

Il Ser.T., su richiesta dell'interessato, certifica lo stato di tossicodipendenza e/o alcooldipendenza secondo le procedure contenute nel "**Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e il Tribunale di Sorveglianza di Bologna in merito alle procedure di collaborazione nell'esecuzione penale esterna e nell'applicazione delle misure di sicurezza nei confronti di tossicodipendenti e alcooldipendenti**"

Il Ser.T o gli Enti privati accreditati elaborano il programma terapeutico o socio riabilitativo, che non deve essere preordinato al conseguimento del beneficio.

Il Ser.T nella fattispecie giuridica di cui trattasi, in merito al programma terapeutico e socio riabilitativo attivato o da intraprendere può avvalersi :

- delle strutture private accreditate, così come previsto dall'art. 115, iscritti negli albi regionali di cui all'art. 116 DPR 309/90;
- dei servizi degli Enti Locali (art. 114 DPR 309/90)

Il programma terapeutico e socio-riabilitativo, nelle sue fasi di formulazione, attuazione e verifica, può realizzarsi nelle strutture accreditate in forma residenziale , semiresidenziale e ambulatoriale.

Il programma terapeutico e socio-riabilitativo individua gli obiettivi e le modalità degli interventi del Ser.T degli Enti privati accreditati che entrano in campo nella sua gestione, le sedi degli interventi e le conseguenti modalità, secondo le modalità convenute dall'art 7 della presente Convenzione.

Diverse modalità o sedi sono ammissibili solamente nell'ambito dell'aggiornamento del programma terapeutico.

L'UEPE, recepiti i contenuti del *programma terapeutico* propone all'Autorità giudiziaria il *programma di trattamento* da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova in casi particolari, nell'ambito dell'indagine socio familiare di cui all'art 72 L.354 comma 2 lettera b).

Il Ser.T. e l'UEPE si impegnano ad utilizzare strumenti e occasioni di confronto interistituzionale, quale modalità di raccordo fra gli operatori che sono titolari del caso.

3.2. Esecuzione

3.2.1 Autorità Giudiziaria

Il T.S. nei casi di accoglimento dell'istanza, emette ordinanza di affidamento in prova, indica l'Ufficio di Sorveglianza nella cui giurisdizione dovrà svolgersi la prova, completa le relative prescrizioni che possono riguardare:

- rapporti con l'UEPE,
- i rapporti con il Ser.T in ordine alle modalità di esecuzione del programma trattamentale e alle forme di controllo per accertare che il soggetto aderisca al programma di recupero.
- dimora, libertà di locomozione, divieto di frequentare determinati locali
- obblighi di assistenza familiare
- e quanto altro la Magistratura dispone.

L'ordinanza di affidamento ha effetto se l'interessato sottoscrive il verbale con l'impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso previste; la decorrenza dell'esecuzione della misura può essere:

- ai sensi dell'art. 47 della L. 354/75, ed art. 97 D.P.R. 230/2000, dalla data di sottoscrizione del verbale
- ai sensi dell'art.94 comma 4 ,*"qualora il programma terapeutico al momento della decisione risulti già positivamente in corso, il tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali l'interessato si è spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, può determinare una diversa, più favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.*

Il verbale di affidamento è sottoscritto davanti al Direttore dell'Istituto qualora l'interessato sia detenuto o al Direttore dell'UEPE qualora non sia detenuto.

Il MdS. può, in ogni tempo, richiedere informazioni all'U.E.P.E., che riscontra integrando le proprie informazioni con la relazione acquisita dal Ser.T.

Il MdS provvede se necessario alla modifica delle prescrizioni: nella fattispecie previste dall'art. 97 comma 10 DPR 230/2000 oppure dall'art. 99 comma 4 dello stesso DPR.

3.2.2 Servizi

Il Ser.T. e l'UEPE, sulla base di quanto stabilito all'art. 6 della convenzione, si impegnano ad attivare modalità strutturate di raccordo fra gli operatori che sono titolari del caso, potendo anche partecipare alle equipe dei rispettivi servizi relative ai casi specifici.

Il Direttore dell'UEPE designa un A.S. per lo svolgimento delle funzioni previste dall'art. 118 del DPR 230/2000, informa il Ser.T. competente per territorio dell'avvio dell'esecuzione penale sotto forma di affidamento ed invia il verbale di sottoscrizione delle prescrizioni corredata dell'Ordinanza se non risulta inviata al Ser.T. competente per territorio.

Il programma terapeutico e socio-riabilitativo individualizzato, a norma dell'art. 122 DPR 309/90, di cui è responsabile il Ser.T., è attuato dagli operatori del Ser.T. e/o dagli Enti privati accreditati.

La necessità di nuovi interventi e di nuovi interlocutori, dovrà ricondursi nell'ambito dell'aggiornamento del programma di trattamento.

L'UEPE fornisce al Ser.T. le notizie utili ai fini dell'esecuzione del programma di trattamento ed acquisisce dal Ser.T. tutti gli elementi utili sull'andamento del programma terapeutico, per aggiornare il M.d.S.(art 47 10° comma l. 354/75) nel rispetto della normativa prevista dalla **L. 196/2003**

Dal canto suo il Ser.T., in quanto responsabile per l'esecuzione del programma terapeutico, sia come programma ambulatoriale sia residenziale, segnala all'UEPE con tempestività per scritto:

- gli elementi utili al fine della valutazione del comportamento del condannato in affidamento in quanto compatibili con l'art. 2 del D.M. Sanità 448/90.
- le notizie, inerenti i comportamenti, passibili di denuncia, tali da motivare la revoca dell'affidamento in prova .
- la relazione di fine misura alternativa deve essere presentata dall'U.E.P.E, alla Magistratura di Sorveglianza nel limite di un mese dalla data di scadenza pena, al fine della declaratoria dell'esecuzione della misura. Il Ser.T. pertanto trasmette all'U.E.P.E le notizie utili relative al programma terapeutico esperito nel periodo ai sensi dell'art 2. del D.M. Sanità 448/90.

Nel caso in cui l'esecuzione della misura proceda in una giurisdizione diversa, l'UEPE e il Ser.T. che hanno in carico il soggetto prendono gli opportuni contatti con il UEPE e Ser.T. della nuova giurisdizione, al fine di

fornire ogni notizia utile alla presa in carico del soggetto e ad assicurare la continuità degli interventi.

AFFIDAMENTO IN PROVA AI SENSI DELL'ART. 47 L. 354/75 CON PRESCRIZIONE DI ADESIONE ALLE INDICAZIONE DEL Ser.T (ARTT. 91, 92 e 94 DPR. 309/90 e ARTT. 27, 96, 97, 98 e 99 DPR. 230/2000) L'affidamento in prova può essere concesso nei confronti dei:

soggetti condannati a pena detentiva, con pena residua o inflitta inferiore a tre anni detenuti o non detenuti, che abbiano tra le prescrizioni quella di presentarsi al Ser.T per accertamento ed eventuale monitoraggio del disturbo da uso di sostanze, fattispecie indicata nel punto "C" delle **"Schede contenute nel citato "Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e il Tribunale di Sorveglianza di Bologna in merito alle procedure di collaborazione nell'esecuzione penale esterna e nell'applicazione delle misure di sicurezza nei confronti di tossicodipendenti e alcol dipendenti"**.

Per Azienda USL

di _____

IL DIRETTORE GENERALE

Per Ministero della Giustizia

SU DELEGA
DEL PROVVEDITORE REGIONALE

IL DIRETTORE UEPE

DI _____

..... li